

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, E ALTRI
BENEFICI ECONOMICI NEI SETTORI DELLO SPORT, CULTURA,
TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO E TUTELA DELL'AMBIENTE**

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi ed altri benefici economici da parte del Comune di Senigallia. Per “altri benefici economici” si intendono le prestazioni gratuite di servizi, la fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione, quali società partecipate, fondazioni, consorzi ed altre forme associative.
 - b) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Senigallia a titolo di corrispettivo, a causa di rapporti di natura pattizia, o quando il Comune, pur avvalendosi per la realizzazione di un'iniziativa di un'associazione in forza di una specifica convenzione, rivesta il ruolo di soggetto organizzatore della manifestazione stessa in virtù della sua rilevanza per la comunità locale e per la stretta correlazione dell'attività proposta con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione Comunale; in ogni caso tuttavia il soggetto beneficiario deve trasmettere all'Ente la rendicontazione economica complessiva dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo ricevuto dal Comune in applicazione dei principi generali di trasparenza e pubblicità disciplinati nel Decreto Legislativo n.33/2013.
 - c) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
 - d) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali.
3. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.
4. In relazione alle disposizioni di cui al comma precedente, le disposizioni del presente regolamento costituiscono norma generale di principio e pertanto trovano applicazione per quanto non previsto e disciplinato dai regolamenti comunali di settore.

Articolo 2 – Principi ispiratori

1. La concessione di contributi e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale nel pieno rispetto del più ampio pluralismo di idee e di ispirazioni politico-culturali.

2. Attraverso le norme del presente regolamento l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria, esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione annuale;
- b) Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di iniziative organizzate sul territorio comunale aventi carattere straordinario e quindi non programmabili secondo le modalità e la tempistica previste per l'erogazione dei contributi ordinari ;
- c) Contributi speciali: somme di denaro erogate per sostenere iniziative ed eventi giudicati capaci di promuovere ed accrescere l'immagine di Senigallia nel panorama nazionale ed internazionale
- d) Altri benefici economici: prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale;
- e) Struttura competente: l'articolazione organizzativa del Comune, competente alla gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento e alla quale il PEG ha assegnato i relativi capitoli di spesa.

Articolo 4 – Settori di intervento

1. La concessione di contributi e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:
 - a) istruzione, formazione, ricerca scientifica : per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico ed in materia di politiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;
 - b) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per

- iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;
- c) sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;
 - d) tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;
 - e) turismo: per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni ed eventi e iniziative in genere di richiamo turistico; per le attività e le iniziative di promozione turistica del territorio anche mediante la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale;
 - f) sviluppo economico: per l'organizzazione di iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali; per la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali; per le attività volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività del territorio;
 - g) protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione e manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;
 - h) attività umanitarie e di sostegno alla pace: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza.

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

1. Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare in via ordinaria di contributi e di altri benefici economici:
 - a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
 - b) associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
 - c) associazioni non riconosciute e comitati che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;

- d) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento.
2. In via eccezionale possono essere beneficiari di contributi economici straordinari anche imprese private aventi scopo di lucro esclusivamente nei casi in cui gli utili delle attività siano devoluti totalmente in beneficenza oppure quando il contributo venga richiesto per sostenere iniziative di particolare rilevanza pubblica aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine ed il prestigio della città di Senigallia. La rendicontazione dell'attività svolta dovrà avvenire da parte dell'impresa privata con le modalità e nei termini previsti dai successivi artt. 10 e 11 del presente regolamento.
3. I contributi assegnati in un anno dal Comune ad imprese private aventi scopo di lucro nei casi specificati nel precedente comma non possono superare il 15% dell'ammontare complessivo dei contributi ordinari e straordinari concessi dal Comune nel medesimo anno di riferimento

Articolo 6 – Concessione di contributi ordinari

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, assegna, per ciascun settore di intervento, la somma da destinare alla concessione di contributi ordinari che di norma non può essere inferiore al 80% dell'ammontare complessivo dei contributi ordinari e straordinari che il Comune prevede di stanziare nell'anno di riferimento.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta Comunale dispone la pubblicazione di un bando per ciascun settore d'intervento per la concessione di contributi ordinari finalizzati alla realizzazione di attività da realizzare nell'anno in corso.
3. Nel bando devono essere indicati almeno:
 - a) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari per l'ambito di intervento di riferimento;
 - b) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e) se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici;
 - f) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
 - g) le modalità di erogazione del contributo.
4. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso la pubblicazione sul sito del Comune di Senigallia.
5. I soggetti interessati devono presentare alla struttura comunale competente entro il termine di scadenza indicato nel bando la domanda di concessione del contributo ordinario, in conformità al modello di domanda allegato al presente regolamento.
6. I contributi ordinari vengono assegnati dal Dirigente Responsabile della struttura competente con propria determinazione adottata sulla base della ripartizione dei fondi tra i soggetti richiedenti deliberata dalla Giunta Comunale e previa verifica della sua

regolarità tecnica sotto il profilo della rispondenza ai criteri previsti dall'articolo seguente.

7. Il provvedimento di concessione dei contributi adottato dal Dirigente della struttura competente deve cercare di favorire, nel pieno rispetto dei criteri ispiratori sopra elencati, la ripartizione dei vantaggi economici tra una platea più estesa possibile di beneficiari.
9. Il provvedimento di concessione dei contributi deve essere adottato da parte del Dirigente entro 30 giorni dalla deliberazione di ripartizione adottata dalla Giunta Comunale e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione, e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.
10. La Giunta Comunale in sede di pubblicazione del bando può riservare all'autonomia delle Consulte Comunali la gestione di una determinata quota dei fondi destinati ai contributi ordinari. All'interno di tale quota assegnata, la Consulta competente per materia trasmette alla Giunta e al Dirigente la proposta di riparto dei contributi tra i soggetti richiedenti in conformità ai criteri specificati nel bando ed individuati tra quelli indicati nel successivo articolo 7; il Dirigente recepisce tale proposta nel proprio provvedimento finale di assegnazione, previa semplice verifica del rispetto della procedura disciplinata nel presente Regolamento Comunale.
11. Il Dirigente della struttura competente nel provvedimento finale di assegnazione può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
12. L'ammontare del contributo concesso non può superare l' 80% della spesa complessiva effettivamente sostenuta. Per specifiche esigenze debitamente motivate da parte del soggetto richiedente, il contributo potrà essere erogato da parte del Comune anche in misura superiore al 80% della spesa complessiva effettivamente sostenuta, purchè non sia tale da determinare un utile per il soggetto organizzatore.
13. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Articolo 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari vengono erogati ai soggetti richiedenti sulla base dei seguenti criteri applicati nel pieno rispetto dei principi ispiratori individuati nell'art. 2 comma 1 del presente regolamento:
 - livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
 - quantità e continuità delle attività e delle iniziative programmate;
 - qualità, originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;

- numero di associazioni dello stesso o di altro settore d'intervento coinvolte nel progetto;
 - numero dei potenziali beneficiari delle attività o iniziative programmate
 - livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
 - gratuità o meno delle attività programmate;
 - accessibilità alle persone diversamente abili.
 - eventuali ulteriori priorità indicate dalla Consulta per la quota di contributi a loro riservati
2. Ai fini dell'assegnazione e della quantificazione del contributo richiesto il Responsabile della struttura competente dovrà tener conto delle altre agevolazioni eventualmente già fruite dal soggetto richiedente, come la gestione attribuita di impianti sportivi cittadini.
3. Nell'ambito dello sport le associazioni beneficiarie del contributo dovranno essere in regola con la disciplina di accreditamento delle società sportive cittadina, ove introdotta dal Comune, ed in linea con i vincoli imposti dalla normativa in materia di antidoping

Articolo 8 – Concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda di concessione di contributo straordinario, in conformità al modello allegato al presente regolamento, alla struttura comunale competente per il settore di intervento di norma almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico o privato;
 - b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;
 - c) L'entità del contributo o il tipo di beneficio economico richiesto;
4. Alla richiesta devono essere allegati il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
5. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione; nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il responsabile del procedimento, prescrive al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio; In tal caso il termine per la conclusione del

procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

6. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
7. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o entro il diverso termine derivante dalla sospensione praticata ai sensi del comma 5 del presente articolo, in conformità ai criteri elencati nell'art.7 del regolamento in oggetto;
8. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
9. Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell'attività ordinaria del richiedente.
10. L'ammontare del contributo concesso non può superare l' 80% della spesa complessiva effettivamente sostenuta. Per specifiche esigenze debitamente motivate da parte del soggetto richiedente, il contributo potrà essere erogato da parte del Comune anche in misura superiore al 80% della spesa complessiva effettivamente sostenuta, purchè non sia tale da determinare un utile per il soggetto organizzatore.

Art. 9 Concessione di contributi speciali

Sono qualificati speciali i contributi economici assegnati dalla Giunta per sostenere iniziative ed eventi giudicati capaci di promuovere ed accrescere l'immagine di Senigallia nel panorama nazionale ed internazionale.

I contributi speciali sono assegnati con deliberazione della Giunta Comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti nell'art. 8 del presente Regolamento per i contributi straordinari, sulla base dei seguenti criteri:

- della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città di Senigallia nel panorama nazionale ed internazionale;
- dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
- della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, proveniente da altri soggetti pubblici;
- gratuità o meno dell'iniziativa;

L'importo complessivo dei contributi speciali erogati ogni anno dalla Giunta non viene calcolato nel monte contributi previsto dall'art.6 comma 1 del presente Regolamento.

Articolo 10 – Erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente entro 90 giorni dallo svolgimento dell'attività o dallo svolgimento delle singole iniziative che compongono l'attività complessiva ammessa a contributo.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività per cui si chiede il contributo, devono presentare alla struttura competente:
 - a) una relazione consuntiva sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e sul grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b) rendicontazione economica complessiva dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, con l'obbligo di produrre la documentazione contabile (fatture, scontrini, autocertificazione) per un valore pari all'importo del contributo economico concesso dal Comune;
3. Sono ammissibili ai fini dell'erogazione dei contributi le spese sostenute dal soggetto organizzatore direttamente collegate alla realizzazione dell'attività, evento o iniziativa e che pertanto possono essere a queste imputate; rientrano tra le spese ammissibili il costo del personale esterno in relazione al tempo dedicato esclusivamente all'iniziativa o attività oggetto del contributo, spese per organizzazione eventi e manifestazioni, spese per attrezzature ed allestimenti, costi per materiali promozionali e pubblicazioni, affitto sale, traduzioni ed interpretariato, costo per acquisto spazi pubblicitari e tutte le eventuali altre spese direttamente collegate all'iniziativa e non ricomprese tra quelle qualificate come non ammissibili ai sensi del seguente comma.
4. Sono considerate non ammissibili ai fini dell'erogazione dei contributi i rimborsi spese forfettari, i rimborsi spese non corredati da relativa documentazione giustificativa, spese per i beni durevoli e d'investimento.
5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per i tre anni successivi.
6. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale o le spese sostenute risultino inferiori a quelle preventivate, il Responsabile della struttura competente, nel proprio provvedimento di erogazione, riduce il contributo concesso.
7. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato.
8. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11 – Erogazione dei contributi straordinari e speciali

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari e speciali, i soggetti beneficiari, entro 180 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:
 - a) una relazione consuntiva sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;

- b) rendicontazione economica complessiva dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, con l'obbligo di produrre la documentazione contabile (fatture, scontrini, autocertificazione) per un valore pari all'importo del contributo economico concesso dal Comune;
2. Sono ammissibili ai fini dell'erogazione dei contributi le spese sostenute dal soggetto organizzatore direttamente collegate alla realizzazione dell'attività, evento o iniziativa e che pertanto possono essere a queste imputate; rientrano tra le spese ammissibili il costo del personale esterno in relazione al tempo dedicato esclusivamente all'iniziativa o attività oggetto del contributo, spese per organizzazione eventi e manifestazioni, spese per attrezzature ed allestimenti, costi per materiali promozionali e pubblicazioni, affitto sale, traduzioni ed interpretariato, costo per acquisto spazi pubblicitari e tutte le eventuali altre spese direttamente collegate all'iniziativa e non ricomprese tra quelle qualificate come non ammissibili ai sensi del seguente comma.
3. Sono considerate non ammissibili ai fini dell'erogazione dei contributi i rimborsi spese forfettari, i rimborsi spese non corredati da relativa documentazione giustificativa, spese per i beni durevoli e d'investimento
4. I contributi straordinari e speciali sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente entro i trenta giorni successivi al ricevimento della prescritta rendicontazione.
5. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale o le spese sostenute risultino inferiori a quelle preventivate, il Responsabile della struttura competente, nel proprio provvedimento di erogazione, riduce il contributo concesso
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi straordinari per i tre anni successivi.

Art.12 anticipazione quota contributi

1. Per manifestazioni di particolare rilevanza e complessità il Comune può, attraverso una specifica determinazione adottata dal dirigente competente per materia, erogare al soggetto organizzatore prima dell'inizio dell'evento una quota del contributo assegnato funzionale alla copertura delle spese organizzative, artistiche e di comunicazione da sostenere nella fase antecedente allo svolgimento dell'evento; tale quota anticipata non può di norma superare il 20% dell'importo totale del contributo assegnato; per i contributi speciali assegnati per iniziative o eventi di particolare rilievo nazionale o internazionale la Giunta può, con propria deliberazione, disporre l'anticipazione per una quota fino al 50% dell'importo complessivo.
2. il soggetto organizzatore che, dopo aver beneficiato dell'anticipazione di una quota di contributo, non realizza l'evento o la manifestazione per la quale era stato assegnato il contributo stesso dovrà restituire integralmente la somma ricevuta dal Comune, fermo rimanendo l'obbligo di risarcire l'Ente per gli eventuali danni anche d'immagine subiti a causa di tale inadempimento e l'impossibilità per il soggetto organizzatore di ottenere finanziamenti dal Comune nei successivi tre anni.

3. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato.
4. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 13 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi erogati dal Comune hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
2. I beneficiari hanno altresì l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative; a questo scopo, tutto il materiale pubblicitario, relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: *“con il contributo del Comune di Senigallia”*.

Articolo 14 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni e contributi

1. Il Comune pubblica nel proprio sito istituzionale gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Il Comune pubblica nel proprio sito istituzionale gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990 e del D.Lgs. n. 33 del 2013;
3. La pubblicazione nel sito internet comunale ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico – sociale degli interessati.

Articolo 15 – Obbligo di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui al precedente art. 12 del Regolamento in oggetto deve comprendere:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto beneficiario del contributo

2. Le informazioni al comma 1 sono riportate nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente" assicurandone la completezza, il costante aggiornamento, secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 33/2013 e devono essere organizzate annualmente in un unico elenco riassuntivo generale.

Articolo 16 – Decadenza

1. i beneficiari decadono dal contributo concesso:

- a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
- b) nel caso in cui l'iniziativa o l'evento per cui è stato concesso un contributo straordinario non sia stata svolta entro quattro mesi dalla data prevista per lo svolgimento del progetto o dell'attività. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati; sono qualificabili come cause di forza maggiore gli eventuali annullamenti delle manifestazioni sportive disposte dalle federazioni nazionali o regionali alle quali afferiscono le relative discipline.
- c) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario.

2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario sia stata svolta in misura parziale, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta.

3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

4. In ogni caso di decadenza dal contributo concesso, il soggetto beneficiario deve restituire integralmente la quota di anticipazione eventualmente già riscossa dal comune in conformità alle modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Articolo 17 – Norma di prima applicazione, finale e di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

2. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni del presente regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.

3. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i Regolamenti Comunali relativi alla concessione di contributi nei settori dello sport, cultura, turismo, sviluppo economico e tutela dell'ambiente.